

| | |
|---|-----------|
| IMPRESSE FERROVIARIE (tutte) | Loro SEDI |
| IMPRESSE di manovra (tutte) | Loro SEDI |
| Reti isolate(Esercenti) | Loro SEDI |
| ECM -Soggetti responsabili della manutenzione diversi da carri | Loro SEDI |
| Detentori Locomotive | Loro SEDI |
| Reti isolate -Esercenti | Loro SEDI |
| Gestori dell'Infrastruttura | Loro SEDI |

p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
**Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e
marittime**

digifema@pec.mit.gov.it

p.c. **Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie**
**Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad
Impianti fissi e il Trasporto Pubblico Locale**

dg.tpl@pec.mit.gov.it

Oggetto: Misure di cui all'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 50/2019 inerenti alle raccomandazioni di sicurezza emesse dalla DIGIFEMA a seguito delle relazioni finali d'indagine relativa a:

- **Incendio occorso il 17 ottobre 2018 presso la località di Lomello (tratta Mede – Torreberetti) della linea ferroviaria Pavia – Alessandria al treno merci 39765**
- **Incendio di un locomotore del treno 70427, avvenuto nella stazione di Asti in data 13/10/2017”**

Allegati:

[1] nota DiGIFeMa prot. 0006871 del 18/12/2019

[2] nota DiGIFeMa prot. 0003592 del 25/06/2019

[3] nota ANSF 9157/2013 del 17/12/2013

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2019, si trasmettono con la presente le raccomandazioni di sicurezza, di cui all'allegato [1] e [2], emesse dalla DiGIFeMa a seguito della relazione finale d'indagine sugli eventi in oggetto, reperibile sul sito <http://digifema.mit.gov.it/>.

Con riferimento a ciascuna raccomandazione, la presente nota riporta, se del caso, ulteriori specifiche che gli Operatori ferroviari dovranno considerare nel fornire riscontro alle raccomandazioni.

Le Imprese ferroviarie devono trasmettere all'ANSF, e per opportuna conoscenza alla Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, entro tre mesi dalla ricezione della presente, una relazione che illustri i risultati dell'analisi svolta sulle raccomandazioni e sulle ulteriori indicazioni date dall'Agenzia, e l'individuazione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie adottare

nel proprio sistema nonché il relativo stato di implementazione (totale, parziale o nullo). Nei casi di misure non implementate o implementate parzialmente, la suddetta relazione dovrà contenere il relativo programma di attuazione e le misure di mitigazione ritenute necessarie mettere in atto nelle more del completamento.

Si specifica inoltre che in accordo con quanto riportato nella raccomandazione 1 dell'allegato [1] codeste **Imprese ferroviarie devono inibire la trazione con locomotive D445 e D345 dei veicoli trasportanti passeggeri o merce RID (ovvero carri vuoti non bonificati i cui ultimi prodotti contenuti siano stati merci RID), fino a quando non saranno adottate misure di mitigazione delle cause dirette individuate nella relazione d'indagine della Digifema che:**

- **garantiscono l'accettabilità dei rischi connessi,**
- **siano corredate da un piano di monitoraggio di verifica della relativa efficacia :**

Fermo restando quanto sopra disposto in accordo con la Raccomandazione n. 1 in allegato[1], si evidenzia inoltre che:

- I. le raccomandazione n. 3 in allegato [1] e la n.9 in allegato [2], devono essere considerate estese a tutte le Imprese ferroviarie;
- II. in merito alla raccomandazione n.7 in allegato [2], codeste Imprese ferroviarie devono fornire nella suddetta relazione riscontro sullo stato di implementazione della raccomandazione n.4 trasmessa con la nota in allegato [3].

Si fa presente che nell'ambito della relazione annuale sulla sicurezza che codesti Operatori ferroviari devono trasmettere annualmente ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 50/2019, devono essere forniti i dettagli dei progressi compiuti nell'affrontare le raccomandazioni irrisolte.

Le Imprese ferroviarie che circolano sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario di cui all'articolo 2 comma 4 del D.Lgs. 50/2019, in virtù di quanto disposto con il Decreto ANSF n.3/2019, devono fornire riscontro anche alle raccomandazioni della DIGIFEMA prot. DGIFIDIV2/ 373/2013 /7.1-9/Uscita del 13/11/2013 trasmesse con la nota [3] in allegato alla presente.

Tutte le Imprese ferroviarie devono fornire un riscontro anche nel caso in cui i contenuti della presente nota non attengano al proprio contesto operativo, specificando l'eventuale non applicabilità per assenza di presupposti di base. I Gestori dell'infrastruttura devono fornire un riscontro solo nel caso in cui i contenuti della presente nota attengano al proprio contesto operativo.

Il riscontro alla presente dovrà riportare il medesimo oggetto.

Il mancato riscontro alla presente nota entro le tempistiche fissate configura una inadempienza passibile della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del citato decreto legislativo n° 50/2019.

Il Direttore
Ing. Marco D'Onofrio
D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA
NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE
FERROVIE (ANSF)
23.12.2019
16:36:27 UTC

